

Coste

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

0368/09

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolo	Vittoria	Primo	Presidente ff
Dott. Roberto	Preden		Presidente di sezione
Dott. Guido	Vidiri		Consigliere
Dott. Massimo	Oddo		Consigliere
Dott. Michele	D'Alonzo		Consigliere
Dott. Francesco	Felicetti		Consigliere
Dott. Antonio	Segreto		Consigliere
Dott. Renato	Rordorf		Consigliere
Dott. Francesco	Tirelli		Cons. ral.

Oggetto

EDILIZIA
RESIDENZIALE

R.G.N. 17207/08

Cron. 10368

Rep. 3234

ud. 21/4/2009

C.C.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Falzea Bruno, elettivamente domiciliato in Roma,
via Po 22, presso lo studio dell'avv. Giovannangel
Patalano, rappresentato e difeso giusta delega in
atti dall'avv. Riccardo Cottone;

- ricorrente -

contro

Comune di Grosseto, elettivamente domiciliato in
Roma, via Bassano del Grappa 24, presso lo studio
dell'avv. Michele Costa, che lo rappresenta e di-

2009
469

fende giusta delega in atti unitamente all' avv.
Umberto Gulina;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza n. 1968/2007, de-
positata il 7/5/200 dal Consiglio di Stato.

OGGETTO: Edilizia agevolata.

Udita la relazione della causa svolta nella camer-

di consiglio del 21/4/2009 dal Relatore Cons.

Francesco Tirelli;

La Corte,

preso atto che il consigliere nominato ai sensi
dell'art. 377 cpc ha depositato la seguente rela-
zione: "rilevato che Falzea Bruno ha stipulato con
la snc Biemme Costruzioni un contratto preliminare
di compravendita di un alloggio costruito
nell'ambito di un programma di edilizia agevolata
convenzionata;

che successivamente il Falzea ha chiesto al Comune
di Grosseto il rilascio di una certificazione atte-
stante la superficie complessiva dell'alloggio;

che il Comune ha ritenuto l'istanza irricevibile ed
il Falzea ha impugnato il relativo provvedimento
davanti al TAR della Toscana;

che con ulteriore ricorso al medesimo Tribunale, il
Falzea ha impugnato anche gli altri atti con i qua-

li il Comune aveva accertato la congruità del prezzo di prima cessione dell'anzidetta unità immobiliare;

che il giudice adito ha riunito i due ricorsi e li ha dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione;

che il Falzea ha interposto appello al Consiglio di Stato, che l'ha però rigettato con decisione depositata il 7/5/2007;

che il Falzea ha proposto allora ricorso per cassazione, sostenendo che la controversia rientrava nel novero di quelle devolute al giudice amministrativo;

che il Comune di Grosseto ha resistito con controricorso con il quale ha eccepito l'infondatezza ed, ancor prima, l'inammissibilità dell'avverso ricorso perché privo del quesito di diritto di cui all'art. 366 bis cpc;

che a questo proposito bisogna premettere che trattandosi di pronuncia depositata dopo il 2/3/2006 ed impugnata per motivi attinenti alla giurisdizione (che, com'è noto, sono gli unici deducibili avverso le decisioni del Consiglio di Stato), il Falzea avrebbe dovuto formulare un pertinente quesito di diritto che, come già chiarito da questa Corte, ab-

bisogna di specifica formulazione in quanto non può essere implicitamente desunto dal complesso della censura (v., fra le altre, C. Cass. SU 2007/7258, 2007/14385, 2007/20360, 2007/21864, 2007/22273 e 2007/22640),

che con il suo ricorso il Falzea si è, invece, limitato ad illustrare le ragioni per le quali il Consiglio di Stato avrebbe dovuto ritenere la giurisdizione, senza sintetizzarle in alcun quesito; che appaiono perciò sussistere le condizioni per dichiararne l'inammissibilità in camera di consiglio;"

che trattandosi di considerazioni che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con condanna del Falzea al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 3.700,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte, a Sezioni Unite,
dichiara il ricorso inammissibile, condannando Falzea Bruno al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 3.700,00 euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Roma, il 21/4/2009

IL PRESIDENTE

pasiddu

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Deposita in Cancelleria
- 6 MAG. 2009

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta
del Sig. AW. M. Costa nell'interesse
di Comune di Crocchio

in forma esecutiva.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne sono
richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione
il presente titolo, al Pubblico Ministero diervi
assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di
concorrevi, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, il 12.05.09



Fto IL CANCELLIERE
Antonella Fontana

E' conforme alla prima copia rilasciate

Roma, il 12.05.09



IL CANCELLIERE
Antonella Fontana

Fontana

STUDIO GULINA
STUDIO GULINA

2 COPIE: Esecutiva
DIRITTI €: 16,54
BOLLIN.: 0
DAL SIG.: COSTA
L: 12/05/2009

Numero: 10368
Anno: 2009
Civile

